



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

| | |
|---|--|
| ORDINANZA N. 470 | Del 09/11/2021 |
| Località: Via Tazzoli. Istituzione divieto di transito temporaneo. Lavori in quota. | In data 10 novembre 2021. Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 |

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta del 09.11.2021, in atti di questo Comune al n. 67928 del 09.11.2021, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di transito nella Via Tazzoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Ernesto Campanelli e l'intersezione con la Via Della Conciliazione, in data 10 novembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13:00, per l'esecuzione di lavori in quota con autogrù;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

- nella Via Tazzoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Ernesto Campanelli e l'intersezione con la Via Della Conciliazione, in data 10 novembre 2021, nel periodo orario dalle ore 09.00 alle ore 13:00, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - l'istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli per il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni indicate in premessa, all'interno del periodo orario di cui sopra;
 - la chiusura del tratto di strada alla circolazione veicolare dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale prima dell'esecuzione dell'intervento come meglio specificato nelle prescrizioni;
- nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione del veicolo targato AD819KH e degli altri veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
- i veicoli di cui al punto 2 devono essere possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione



COMUNE DI ORISTANO

al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 75 Q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;

4. nel tratto di cui al punto 1, la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
5. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti e, se necessario, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione della gru;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
4. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
5. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
6. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
7. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
8. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori comunicare la chiusura del tratto di strada alla circolazione veicolare al Comando di Polizia Locale alla mail: cro.poliziale@comune.oristano.it o ai numeri telefonici: 0783 212121 - 0783 78396);
9. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
10. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, occupazione del suolo pubblico e altro), senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
11. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando



COMUNE DI ORISTANO

le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Istruttori: Giovanni Nicola Uras - Ignazio Sebis - Nicola Lentis

Dalla Residenza Municipale, lì 09/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale